



TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

Nel procedimento n. **2/2020** RG P.C. promosso

da

PRENDATO SUSANNA (c.f. PRNSNN58H44L331H)

Il Giudice Designato

premesso che Prendato Susanna depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento proponendo un piano del consumatore; premesso, altresì, che l'O.C.C. designato ha attestato l'attendibilità dei dati contenuti nella proposta e la fattibilità del piano del consumatore formulato da Prendato Susanna, oltre ad aver attestato che detto piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;

rilevato che, a fronte di un debito complessivo di € 35.489,84, la sig.ra Prendato ha proposto un piano che a fronte di una complessiva esposizione debitoria di € 9.504,41, così determinata

- a) la falcidia dei debiti nella misura dell'85% con riduzione del debito ad € 5.323,48;
- b) quantificazione delle spese dell'organismo di composizione della crisi in € 2.930,93, comprensivi di accessori;
- c) quantificazione delle spese di assistenza in € 1.250,00, comprensivi di accessori;

prevede



1) il versamento *una tantum* della somma di € 7.301,41, quale ricavo integrale della controversia individuale di lavoro;

2) il versamento di € 2.203,00, attraverso n. 12 rate mensile di € 183,58;

rilevato, altresì, che non risultano opposizioni;

osserva quanto segue.

La prima valutazione che deve essere effettuata da parte di questo Giudice attiene alla legittimità del procedimento ed al riguardo si osserva che il procedimento, appunto, si è regolarmente svolto in ossequio al disposto di cui agli artt. 7 e segg. legge n. 3/2012.

In secondo luogo, è da escludere, alla luce anche della relazione del professionista incaricato, che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si osserva, poi, che la fattibilità del piano è stata attestata dal professionista incaricato, previa verifica della completezza e della attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti. Quanto all' idoneità a soddisfare i crediti, si osserva che è previsto un pagamento parziale, mediante nuova finanza, in misura non inferiore a quella realizzabile in ipotesi di liquidazione.

Va, dunque, espresso un giudizio positivo sulla ragionevole attuabilità del piano e va ravvisata la sussistenza dei presupposti per l' omologazione, sicché si provvede in conformità.

Il Giudice

p.q.m.

omologa il piano del consumatore proposto da PRENDATO SUSANNA;



dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Padova a cura e spese della ricorrente.

Si comunichi.

Padova, 8.2.2021

Il Giudice

Giovanni Giuseppe Amenduni

